

Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)

(omissis)

CAPO III
ELENCO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI CON COMPETENZE RICONOSCIUTE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA

Art. 10

(Istituzione e tenuta dell'Elenco regionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge, presso la Direzione centrale è istituito l'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Elenco regionale, articolato nei seguenti settori :
 - a) scuole dell'infanzia;
 - b) scuole primarie;
 - c) scuole secondarie di primo grado;
 - d) scuole secondarie di secondo grado.
2. Nell'Elenco regionale sono iscritti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione gli insegnanti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione oppure inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto;
 - b) disporre delle competenze nella lingua friulana acquisite secondo quanto stabilito dall'Ufficio scolastico regionale, che individua i titoli necessari.
3. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
4. In relazione alle abilitazioni all'insegnamento o, in mancanza di abilitazioni, ai titoli di studio posseduti dai candidati, l'iscrizione può essere disposta anche in due o più dei settori indicati al comma 1. L'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete di cui all'articolo 7, comma 3.
5. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale rimangono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua friulana loro proposte dalle scuole.
6. Per le finalità di cui al comma 2, gli insegnanti interessati presentano domanda di iscrizione entro i termini e con le modalità fissati da un avviso che riporta i titoli individuati dall'Ufficio scolastico regionale come necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana.
7. L'avviso di cui al comma 6 è emanato con cadenza annuale dal Direttore centrale competente in materia di istruzione sentite le organizzazioni sindacali e sentita altresì la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana al fine di assicurare la funzione di coordinamento di cui all'articolo 13, comma 4 della legge.
8. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale comunicano le variazioni o la perdita dei requisiti di cui al comma 2, lettera a) e le variazioni relative alle abilitazioni o ai titoli di cui al comma 4 alla Direzione centrale la quale provvede alle conseguenti variazioni dell'iscrizione o alla cancellazione dall'Elenco regionale.

Art. 11

(Utilizzo del personale docente iscritto nell'Elenco regionale)

1. Il fabbisogno di docenti per l'insegnamento della lingua friulana è soddisfatto facendo ricorso agli iscritti nell'Elenco regionale, con priorità per i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica interessata e, in subordine, per quelli in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della rete eventualmente costituita ai fini del coordinamento delle attività di insegnamento della lingua friulana o per quelli inseriti nella graduatoria provinciale o d'istituto, da utilizzare nel rispetto delle norme contrattuali di comparto e del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.
2. Nel caso in cui tra il personale di cui al comma 1 non siano reperibili docenti iscritti nell'Elenco regionale, i criteri per la scelta, nell'ambito dell'Elenco, dei docenti da utilizzare sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche interessate o dalle istituzioni scolastiche della rete.
3. La retribuzione dei docenti per le prestazioni aggiuntive di insegnamento e per quelle funzionali all'insegnamento è definita sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro.

(omissis)